CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Abre 1865.

dal Ministro Sell' Interno

OGGETTO

Relatore

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE presentato dal ministro dell'interno (NATOLI)

nella tornata del 12 dicembre 1865.

Proroga della facoltà accordata al Governo d'introdurre mutamenti nelle circoscrizioni territoriali.

SIGNORI! — La legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia 20 marzo 1865, n° 2248, diede facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che fossero dettati da evidente necessità; ma all'articolo 3 ne limitava l'esercizio entro questo anno.

Imperiosi motivi di politica convenienza non lasciarono al Ministero di giovarsi di siffatto potere eccezionale; egli assunse l'impegno formale di non usarne che dopo le elezioni generali, le quali non si poterono compiere che nell'ottobre. Mal sarebbesi quindi potuto in due mesi condurre a termine una riforma, per cui voglionsi molti dati di fatto precisi e sicuri, che richiedono lungo e pacato lavoro. Ma non trasandaronsi dal Ministero gli studi di preparazione indispensabili per la grave materia di cui è parola.

Il sottoscritto frattanto reputa superfluo d'intrattenervi, o signori, sul bisogno di non ritardar oltre la riforma di detta circoscrizione, attesochè lungamente se ne parlò nella disamina della legge 20 marzo, quando, se si contese sui modi di meglio eseguirla, niuno negò il vantaggio, anzi la necessità di farla per semplificare l'amministrazione pubblica e diminuirne le spese.

Sembra altresi inutile il ripetere ciò che allora si disse della convenienza che tale riforma si faccia dal potere Esecutivo per delegazione del Legislativo.

Perciò il Ministero vi chiede, o signori, la proroga del termine fissato dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 fino a tutto il mese di giugno dell'entrante anno, e confida che approverete l'unito schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1865, nº 2248, perchè il Governo possa valersi della facoltà accordata dall'articolo 2 della legge stessa d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, non che il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese, è prorogato a tutto il mese di giugno dell'anno 1866.

Signori () legge per l'unificazione amministrativa Pel Begno d'Italia 20 Marzo 1865 A 22.48, diese facoltà al Governo Vin - troburre nelle circoscrizioni territoriali Velle Provincie e Pai Circondarii quei mutamenti che fossero Vettati Par evi dente necessità, ma all'art 3 ne li mitura l'esercizio entre guefl'anno. Imperiori motivi la politica convenienza non lasciarono al Ministero Di giovarji ti fifatto potere) eccezionale, egli as sunse l'impogno formale bi non usarne che dopo le elegioni generali; le quali non si poterono compiere che nell'Otto bre: Mal faresbefi quinti potuto in The meji conturre a termine una rifor ma, per cui voglionfi molti dati di fatto precifi i sicuri, che nichiedono lungo

e pacato lavoro. Non pertanto tra sandaronsi Pal Ministero gli studio G' preparazione indispensabili per la grave materia di cui e parola. Il sottoscritto frattanto reputa superfluo Gintrattenerie, o Gignori, sul bijogno I'i non ritariar ofthe la riforma de Tetta circoscrizione) attefoche lunga mente se ne parto nella Vijamina Pella Ligge 20 Marzo, quanto, je fi contife sui moti d' meglio ejequirla nimo nego il vantaggio, anzi la necepi ta difarta per semplificare l'immi mittagione publica e liminuirne le speje imbra altrep' inutile il ripetire cio si dise Gella convenienza c forma si faccia dal Totre esecutio per Gelgazione Gel Legislativo. Terció il Ministero vi chiese, o Signore, la prorogo del termine fissate Pall artich 3 della Legge 20 Marzo 1865 fino

a tutto il meje di Giugno Pell'entrante anno, e confila che approverete l'imito sche ma li Legge

Il Minister

Swy etto i legge precedente dal Menifleo All heterno Mento lif Alla Jawlen accordata al Gircuno 12. Lecember 1969.

Grogetto di Legge

Articlo Unio

Il termine stabilito Vall'art. 3 Gella Legge 20 Marzo 1865 A 2248, perche il Joverno posja valersi Pela facelta accordata Pal fart I Tella Legge stufa Gintrolure nelle circoscrizione turitariali Velle Gro vincie e hei Circondari quei mutamenti che fono Attati la evidente necessità unito il parere hi bonjizh Trovinciali e Gui Confighi Commadi specialmente interes. fati; non che il parere Pet Configlio Gi Hato, allo fapo di semplificare la fuel. Shia Amministrazione e Giumine le spife à prorogato a tutto il mese de Gingus Gell'anno 1866.



Re d'Italia

Il Nostro Ministro Segretario Di Stato per gli diffori Dell' Interno è antorizzato a presentare al Parlamento Nazionale. il seguente progetto Di legge, e sostenerne la Discupsione:

Progetto di legge

articolo unico

Il termine stabilito Dall'art. 3. Della Legge 20. Marzo 1865. N. 2248, pende il Governo popu valersi Della favoltà accordata Dall'art. 2. Della Legge stepa D'introdurre nelle invosizioni territoriali Delle provincie e Dei circomari quei untamenti che sono Dettali. De evidente necessità, mito il parere Dei consigli provinciali e dei sonisili communali specialmente interessati nombie il parere Del

De evidente necepità, mito il parere dei consigli provinciali e doi consigli communali specialmente interespati, nombre il parere del consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la subblica amministra - rione e diminire se spese, è prorogato a tutto il mese di Ginguo dell'anno 1866.

Dato a Firenze adi 10 Dicembre 1865.

Natos



Julia proporta Del Nostro Ministro per gli Affari Dees'
Juleuro;

Peterno;

Peterno;

Peterno per gli Affari Dett' futerno i autorizzato a.

intirare il progetto Di legge inteso a provogore la facolta

accordata al Governo Dall'art. 2. Delle Lifer 20. Marzo
1865. No 2248. D'introdure untamenti nelle inspirioni
territoriali Delle provincio e Dei cinondari, il quale fu

presentato alla saucera Dei Deputati nella tornata Del

Dicembre 1865.

Pet Ministro predetto è invariato Dell'esenzione Del presente

Se Ministro predetto è imaricato dell'escuzione del presente Beneto. Dato a Firenzo adi 18. Sebbrajo 1866.

Chines